



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



*Residenza del Consiglio dei Ministri*  
**Dipartimento della  
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1  
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

## SENTENZE

*Regione del Veneto*

*Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR*

### AMBITO: AUA –SILENZIO ASSENSO

**Tar Basilicata, sez. I, 8 Gennaio 2025, n. 7: AUA, tipicità delle autorizzazioni comprese nell'AUA – silenzio assenso e modifiche (sostanziali e non sostanziali)**

Il TAR Basilicata respinge il ricorso contro un provvedimento provinciale che aveva disposto l'improcedibilità dell'istanza di modifica non sostanziale dell'AUA in relazione alla regolamentazione delle acque meteoriche del sito, ritenendo che essa avesse natura sostanziale: la "sostanzialità" era motivata dal fatto che l'AUA esistente non autorizzava già lo scarico di acque meteoriche e di raffreddamento, bensì solo lo scarico in corpo idrico superficiale dei reflui dell'impianto di depurazione degli scarichi civili, lo scarico degli effluenti liquidi provenienti da uno specifico impianto con condotta a mare e le emissioni in atmosfera della centrale termica.

La ricorrente sosteneva che l'AUA prevedesse implicitamente anche le acque meteoriche *"atteso che il rilascio dell'autorizzazione concernente lo scarico (in questo caso in corpo idrico superficiale) lo considererebbe sempre nel suo complesso, ai sensi dell'art. 74, co. 1, lett. ff) e gg), del D.lgs. n. 152/2006"*.

Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente lamentava la violazione dell'art. 6, comma 3 del DPR 59/2013 per il fatto che l'Amministrazione, qualificando la modifica come sostanziale, non aveva ordinato la presentazione della domanda di modifica sostanziale entro 30 giorni.

Accogliendo l'istanza cautelare, il TAR aveva ordinato il riesame e l'Amministrazione si era rideterminata confermando la necessità di proporre l'istanza come modifica sostanziale; da lì il ricorso per motivi aggiunti (i medesimi) nei confronti della determinazione confermativa.

Dichiarata l'inammissibilità del ricorso originario per carenza di interesse dovuta alla sopravvenienza del provvedimento frutto del riesame, il TAR conferma le valutazioni dell'Amministrazione in nome del *"principio di tipicità del potere (e del suo contenuto)"* e delle peculiarità della disciplina specifica, escludendo che la gestione delle acque meteoriche possa essere ritenuta implicitamente ricompresa nel perimetro dell'autorizzazione: l'oggetto dell'AUA *"non contempla, nel novero delle attività espressamente assentite e ivi puntualmente dettagliate, anche la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di raffreddamento (oggetto della domanda di modifica per cui è causa). Le acque meteoriche, merita precisare, di norma non soggette ai vincoli della disciplina ambientale (come previsto dall'art. 113, co. 2, del D.lgs. n. 152/2006), sono nel caso concreto ad essi assoggettate in ragione della specificità dell'attività svolta dalla società ricorrente (decommissioning implicante operazioni di messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito)"*.

Anche le argomentazioni in punto inosservanza del termine per ordinare la presentazione della domanda di autorizzazione per modifica sostanziale sono respinte dal TAR con riferimento alla corretta applicazione dell'istituto del silenzio-assenso: *"Né è rilevante il mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto dalla richiamata disposizione, trattandosi evidentemente di termine non perentorio, siccome rispondente unicamente a una logica sollecitatoria e di economicità dell'azione amministrativa, dalla cui violazione non discende alcun effetto viziante, tantomeno un'autorizzazione tacita della modifica oggetto di comunicazione, tenuto conto dell'inequivoca formulazione della previsione ("la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione)"*.

*D'altra parte, nella sistematica della disciplina di riferimento, è solo il silenzio (ingiustificatamente protrattosi per sessanta giorni) sulla comunicazione della modifica (non sostanziale) ad integrare una fattispecie di assenso tacito (cfr. il comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, secondo cui "Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica")"*.

Il punto potrebbe, peraltro, essere meno chiaro di quanto appaia dalla sentenza: è vero che il silenzio-assenso legittima l'esecuzione delle sole modifiche non sostanziali (che, quindi, non richiedono autorizzazione espressa), ma è altrettanto vero che una modifica

---

Ultimo  
aggiornamento: 09.05.2024

---

comunicata come non sostanziale, sulla quale l'amministrazione non si esprima nei successivi 60 giorni, è legittimata per silenzio-assenso anche nel caso in cui, a posteriori, dovesse rivelarsi sostanziale.

E' onere, quindi, dell'amministrazione intercettare le modifiche, comunicate come non sostanziali, che sono da ritenere sostanziali in tempo utile perché non si formi il silenzio-assenso, ordinando la presentazione della domanda di modifica sostanziale: solo in questo modo, infatti, scatta la regola per cui *"la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione"*.

**Link:** [https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar\\_pz&nrg=202400145&nomeFile=202500007\\_01.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_pz&nrg=202400145&nomeFile=202500007_01.html&subDir=Provvedimenti)